



COMUNE DI CAORLE

ORDINANZA DI BALNEAZIONE N. 139 DEL 11.05.2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE TERRITORIALI E SVILUPPO ECONOMICO

- Vista la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Caorle;
- Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;
- Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
- Visto l'art. n. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995, in base al quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 616 del 1977;
- Vista la Legge n. 59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alle Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;
- Vista la L.R. Veneto "Testo Unico per l'uso del Demanio Marittimo" n. 33 del 23 Novembre 2002 e ss.mm.ii.;
- Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006 dispaccio n. 34660 recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio;
- Visto il Decreto della Regione Veneto n. 824 del 29/09/2020 *Classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2021, ai sensi del Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008*;
- Vista l'ordinanza di sicurezza balneare vigente, dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;
- Visto il Regolamento sull'uso del Demanio Marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2010;
- Vista la precedente Ordinanza Comunale Dirigenziale di Balneazione n. 170 del 17/05/2018;
- Vista la L.R. Veneto "Inserimento dell'art. 18 bis nella L.R. 28.12.1993, N. 60 - tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo" n. 17, art. 3 del 19.06.2014;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 09.07.2014 con la quale si disciplina quanto previsto dalla L.R. Veneto n. 17, art. 3 del 19.06.2014;
- Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione delle attività di salvamento;
- Sentito l'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e preso atto delle osservazioni presentate dai rappresentanti delle ditte concessionarie;
- Sentiti il Sindaco e l'Assessore Delegato al Demanio Marittimo;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Caorle, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

ORDINA

Art. 1 – DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. Nelle aree ricomprese nel comprensorio turistico del comune di Caorle la stagione balneare è tra il **01 GIUGNO E IL 19 SETTEMBRE**.

Agli effetti della presente Ordinanza nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono tutte le aree e le attrezzature/strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, sia esso in concessione o in proprietà privata.

Gli Stabilimenti balneari sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio e ad assicurare il servizio di pulizia dell'arenile nel rispetto dei criteri indicati nella presente Ordinanza dandone comunicazione al Comune di Caorle e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nelle forme e nei modi indicati dai successivi articoli.

Ove una struttura balneare intenda operare, per fini esclusivamente elioterapici, anche predisponendo o mantenendo le attrezzature (sdraio, ombrelloni, ecc) nei periodi antecedenti e successivi alla durata della stagione balneare come sopra individuata, previa comunicazione scritta da parte dei concessionari al Comune di Caorle e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre, in numero adeguato in prossimità degli accessi pubblici e privati che conducono in spiaggia, un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

E' fatto comunque obbligo di garantire il servizio come indicato al successivo punto 6 del presente articolo.

2. La stagionalità balneare per i chioschi ed il commercio itinerante è regolamentata da apposite normative.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché quelle inserite negli atti di concessione.
4. È fatto obbligo di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia del presente provvedimento nonché dell'ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutti gli ulteriori provvedimenti in materia.
5. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:
 - aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
 - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale;
6. Presso gli stabilimenti e le strutture balneari che offrono servizi in spiaggia devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono:

PERIODO	SERVIZIO	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
dal 01 Aprile al 31 Maggio	ELIOTERAPICO	FACOLTATIVO
01 Giugno al 12 Settembre	BALNEAZIONE	Dal 01 Giugno al 18 Giugno: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Dal 19 Giugno al 05 Settembre: dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Dal 06 Settembre al 12 Settembre: dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
13 Settembre al 19 Settembre	ELIOTERAPICO	Obbligatorio giorni festivi e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
20 Settembre al 15 ottobre	ELIOTERAPICO	FACOLTATIVO

7. Nel periodo compreso tra il 01 Giugno e il 12 Settembre, nei giorni festivi e prefestivi, il servizio di salvataggio si dovrà svolgere obbligatoriamente senza soluzione di continuità (ininterrottamente dall'orario di inizio a quello di termine giornata)

8. Limitatamente ai periodi compresi tra il 01 Maggio ed il 31 Maggio e tra il 13 Settembre ed il 19 Settembre è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione; in tal caso la parte di specchio acqueo non vigilato deve essere segnalato con cartelli recanti la dicitura di cui al precedente punto 1 del presente articolo ed issata bandiera rossa.
9. Durante la stagione balneare, come definita dall'art. 1, il servizio di salvataggio, essendo rivolto alla collettività dei bagnanti, deve essere prestato indipendentemente dall'apertura al pubblico dello stabilimento/struttura balneare.
10. Negli orari di apertura degli Stabilimenti Balneari, anche nel caso gli stessi offrano il solo servizio elioterapico, deve essere sempre garantita la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a primo soccorso di cui all'art. 3.
11. Nel periodo compreso fra le ore 24.00 e le ore 5.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc) salvo autorizzazioni particolari.
12. E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito negli appositi passaggi per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.
13. I concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio. I rifiuti solidi urbani dovranno essere comunque raccolti in forma differenziata, secondo le modalità stabilite dal Comune, e trasportati, a cura del concessionario nei contenitori predisposti dall'autorità Comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa.

Art. 2 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

a - Divieti generali

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti nonché degli utenti, in genere posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari.

1. occupare la zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia - destinata al transito dei bagnanti e ad interventi di emergenza/soccorso - con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici (fatta eccezione per quelli destinati al servizio di salvataggio) ed ogni altra attrezzatura simile o assimilabile o comunque di ostacolo al transito e alla balneazione;
2. prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini) dal limite della concessione (lato mare) e fino alla battigia, così da consentire il transito dei mezzi destinati al commercio ambulante nonché sulle aree destinate alla sosta dei natanti. A tale riguardo è fatto obbligo ai concessionari di posizionare idonei cartelli redatti in più lingue indicanti tali divieti specificando la distanza da aree libere ed evitando l'utilizzo di altri strumenti per interdire la fruizione delle aree di cui al presente punto;
3. praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
4. l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...);
5. la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc...;
6. impedire il libero accesso alle scale di raccordo tra l'arenile e la passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare;
7. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
8. tuffarsi dai "pennelli a mare" o dighe e/o dagli scogli limitrofi antistanti le spiagge;
9. dal 15 aprile al 15 ottobre è vietato circolare con veicoli, anche non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate adiacenti, al di fuori del tratto di passeggiata da Porto Santa Margherita a Duna Verde negli orari dalle 21.00 alle 8.00.

b - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. posizionamento in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavittelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. accensione fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3. transito o sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
4. installazione di tende, roulotte e altri impianti destinati predisposti ad attività di campeggio;
5. lo svolgimento di gare e altre attività organizzate;

6. tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
7. svolgimento di attività pirotecniche;
8. manifestazioni di qualsiasi genere;
9. attività di fotografo ambulante;
10. ricerca metallo con metal detector;
11. pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale, anche mediante riproduzione fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
12. il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.
13. Le manifestazioni che, a discrezione dell'ufficio, possono essere considerate di forte impatto sono sottoposte a canone, relativa imposta regionale e deposito cauzionale.

c - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

d - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

e - Norme generali sulle aree pubbliche, allestimento e smantellamento arenile

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Il periodo di approntamento degli arenili di Caorle deve avvenire entro il 1° Giugno e lo smantellamento dopo il 20 Settembre.

f - Disciplina del commercio al dettaglio

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale.

E' comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio d'acqua antistante il litorale.

Con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del N.O. nonché le modalità per l'esercizio del commercio itinerante.

g - Accesso degli animali in arenile

1. E' fatto obbligo a chi accede con i cani alle spiagge libere del Comune di Caorle, iva compresa la battigia e le aree antistanti le concessioni dove si potrà solo transitare e non sostare, di tenere gli stessi al guinzaglio, la cui lunghezza non potrà essere superiore a mt. 1,50, nonché di dotarli di idonea museruola, fatta eccezione, per l'uso di questa, dei cani di piccolissima taglia quando sono tenuti in braccio o, per tutti, durante lo stazionamento, quando non vi siano altre persone o animali nel raggio di mt. 30.

I conduttori dovranno comunque avere sempre al seguito la museruola da utilizzare alla bisogna.

2. E' vietato l'ingresso in acqua dei cani al di fuori delle zone all'uopo individuate.
Sono esclusi dai predetti obblighi e divieti, i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati.
3. L'attraversamento delle aree in concessione attrezzate al fine di raggiungere la battigia da parte dei cani condotti al guinzaglio e muniti di museruola potrà avvenire esclusivamente attraverso i corridoi all'uopo predisposti.
4. Nelle aree libere o date in concessione riservate ai cani accompagnati, si applicano le norme Regolamentari vigenti, se non contrastanti con le disposizioni vigenti in materia impartite dalla Legge Regionale del Veneto.
5. E' fatto obbligo ai conduttori di munirsi di idoneo sistema per la raccolta delle deiezioni.
6. I cani dovranno essere dotati di microchip, in regola con le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa e coperti da idonea polizza assicurativa in corso di validità.
7. L'accesso in tutti gli arenili di Caorle è sempre consentito per i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati dagli istruttori autorizzati.
In tale specifico caso, i cani dovranno essere muniti di apposita imbracatura e i conduttori dovranno avere sempre al seguito il guinzaglio e la museruola da utilizzare alla bisogna.

8. I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, delimitate e autorizzate da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
9. E' consentita la conduzione e lo stazionamento di cavalli nell'arenile di Brussa, solamente nel tratto di spiaggia compreso dall'accesso raggiungibile dalla strada bianca fiancheggiante l'area boschiva fino alla foce del Canale Nicesolo, come segnalato da appositi cartelli, nei seguenti periodi e orari:
 - dal 01 maggio al 15 giugno dalle ore 05:00 alle 08:00;
 - dal 16 giugno al 15 settembre dalle ore 05:00 alle 07:00;
 - dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 05:00 alle 08:00;
 - dal 01 ottobre al 30 aprile senza vincoli d'orario;

In tali periodi è consentito effettuare passeggiate a cavallo lungo l'arenile di Brussa, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) che vengano adottate tutte le precauzioni finalizzate alla pulizia, alla rimozione delle deiezioni ed alla sicurezza pubblica, e che vengano osservati i divieti e gli obblighi previsti dalle vigenti misure di conservazione approvate con DGRV n. 1331/2017;
- b) che il conduttore sia munito di paletta e sacchetto contenitore degli escrementi;
- c) che i conduttori siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente;
- d) che i cavalli non vengano mai lasciati incustoditi e liberi di vagare;
- e) che l'accesso all'arenile avvenga esclusivamente attraverso il varco raggiungibile dalla strada bianca fiancheggiante l'area boschiva, come segnalato da appositi cartelli;
- f) che gli animali siano condotti esclusivamente lungo la battigia, escludendo inoltre qualsiasi percorso che possa interessare il sistema dunale, al fine di evitare incidenze negative a carico degli habitat e delle specie oggetto di tutela ai sensi delle direttive comunitarie "habitat" 92/43/CEE e "uccelli" 2009/147/CE.

Art. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Il servizio di salvataggio può essere organizzato in forma "individuale" da ciascun stabilimento o in forma "collettiva" da consorzi tra concessionari/privati e società appositamente incaricate dai concessionari interessati, tenuti a darne comunicazione al Comune di Caorle e per conoscenza all'Autorità Marittima.
2. In ogni caso, chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio, deve presentare al Comune di Caorle e per conoscenza, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle il "piano di salvataggio", entro 30 giorni dall'inizio della stagione balneare, inquadrato eventualmente nel servizio di salvataggio collettivo di cui al comma a) del presente articolo.
3. Il servizio di salvataggio, qualora organizzato anche in forma individuale all'interno della medesima concessione, deve tenere conto delle necessità di coordinamento garantendo comunque la sicurezza di tutto lo specchio acqueo antistante, anche in presenza di ostacoli naturali e/o artificiali (pennelli, moli, pontili, dighe ecc.).
4. Lo Stabilimento Balneare deve issare su apposito pennone una bandiera di indicazione di colore rosso o blu ed esporre un cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) in cui viene evidenziato il significato del colore delle bandiere stesse:
 - Bandiera di colore rosso: Pericolo (Assenza del servizio di salvataggio e/o Balneazione pericolosa per condizioni meteo avverse);
 - Bandiera di colore blu: Servizio di salvataggio attivo.
5. L'assistente bagnanti deve indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "SALVATAGGIO" (o sinonimo), eventualmente anche in più lingue, di colore bianco, ben visibile sul busto; eventuali altre scritte, sempre funzionali all'esercizio dell'attività di salvataggio e non riportanti pubblicità per terzi, potranno essere riportate solo sulle maniche della maglietta.-

L'assistente bagnanti:

- dovrà essere dotato di fischietto professionale;
- non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

Il piano per il servizio di salvataggio dovrà tenere in considerazione la dislocazione dei pennelli a mare; pertanto le postazioni di salvataggio dovranno essere ubicate in modo da garantire la massima visibilità dello specchio acqueo antistante.

6. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri o dove la naturale sopraelevazione dell'arenile rispetto allo specchio acqueo lo consenta anche senza torretta – devono essere permanentemente disponibili:
 - ricetrasmittente o telefono cellulare con l'attuazione di un servizio coordinato di collegamento e comunicazione tra le diverse postazioni e i diversi comparti/concessionari;
 - un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - un megafono;

- due salvagente, di cui almeno uno anulare, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. E', altresì, consentito posizionare un salvagente a mezz'ora tra 2 postazioni di salvataggio.
 - un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.
7. E' facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, quale mezzo per organizzazione dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO, di colore rosso, su entrambi i lati;
 - dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio salvataggio;
 - il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità e di certificazione o autocertificazione redatta dal datore di lavoro ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 attestante la formazione per l'utilizzo di acquascoter per finalità di soccorso degli operatori;
 - a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una seconda persona abilitata al salvamento. Quanto espresso potrà comportare la scoperta massima di una lunghezza pari a ml. 320 di arenile che corrisponde, ai sensi della vigente ordinanza balneare del Comune di Caorle, al limite massimo di arenile che può essere coperto da una sola postazione in caso di utilizzo di acquascooter.
 - durante l'uscita in mare il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
 - la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi.
8. E' rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).
9. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni postazione di salvataggio deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
10. Presso ogni Settore in cui risulta suddiviso il litorale di Caorle o, in alternativa, presso ogni singola concessione - nel caso di singoli concessionari non aderenti a imprese consortili - deve essere presente il seguente materiale in apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso:
- tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
11. E' fatto obbligo alle imprese consortili di comunicare al Comune di Caorle ed all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle l'esatta posizione dei locali di primo soccorso, anche contestualmente alla presentazione del Piano di Salvataggio, che dovranno risultare sempre di facile accesso durante l'apertura al pubblico delle strutture balneari. Analoga comunicazione dovranno inviare i singoli concessionari o i responsabili di strutture private che offrono servizi di spiaggia.
12. Ogni concessionario o, in alternativa, ogni comparto in cui è suddiviso il litorale dovrà possedere altresì idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.
13. I servizi di "uso comune" ed il servizio di salvataggio e soccorso devono essere garantiti dai titolari degli Stabilimenti Balneari anche per aree libere poste tra le concessioni e/o in proprietà e agli utenti delle stesse.

a – servizio di salvataggio "INDIVIDUALE" o "COLLETTIVO"

1. Il servizio di salvataggio nella sua consistenza minima e prescindendo dalla forma in cui esso è svolto, deve essere assicurato da almeno un assistente abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla

Società Nazionale di Salvamento e provvisto di brevetto in corso di validità, ogni 160 metri di fronte mare in concessione o frazione.

2. Le postazioni di salvataggio devono essere in numero adeguato anche in relazione all'afflusso turistico e comunque non inferiore ad una ogni 160 metri di fronte mare e organizzate con una unità a remi con una persona abilitata al salvamento.
3. La singola postazione può coprire fino a 320 metri se organizzata con due persone abilitate, con una unità ad idrogetto o moto d'acqua e idonea altana, o torretta.
4. L'eventuale "Piano collettivo di salvataggio" dovrà essere inviato al Comune di Caorle e per conoscenza all'Autorità Marittima, con ragionevole anticipo rispetto all'inizio della stagione balneare, e dovrà contenere le generalità del legale rappresentante, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle unità a remi e/o a motore (solo ad idrogetto), l'elenco del personale adibito al servizio di salvataggio, l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio, nonché la numerazione delle stesse postazioni di cui al successivo punto 7.
5. Il trasferimento dell'organizzazione del servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo che, in forza del titolo concessorio, rimane in capo al concessionario.
6. Per una migliore funzionalità del servizio, gli organi competenti potranno disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
7. Le postazioni di salvataggio dovranno essere identificate mediante numerazione unica per le seguenti 4 località e ordine: Brussa, Caorle Capoluogo, Porto Santa Margherita e Duna Verde, come da disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tale numerazione dovrà essere stabilmente installata per l'identificazione del salvataggio in modo da essere immediatamente visibile dall'elisoccorso. Il numero, che identifica ogni torretta dovrà essere di adeguate dimensioni, di colore nero/blu scuro su fondo bianco e di posizione non accessibile ai bagnanti e comunque costantemente visibile ed identificabile.
8. In caso di accertata non conformità dei piani alle presenti norme, ciascuno stabilimento balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 3.
9. Ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, compresi nel periodo 01 Giugno e il 12 Settembre (secondo le disposizioni del precedente art. 1 comma 7), il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, mediante turnazione del personale impiegato, nell'arco temporale massimo dalle ore 12:30 alle ore 14:30 previo:
 - nelle postazioni in cui il servizio di salvataggio è temporaneamente sospeso: esposizione della bandiera rossa e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente dicitura (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco): "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È SOSPESO DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 14:30";
 - nelle postazioni in cui il salvataggio è attivo: esposizione della bandiera blu.
- 9.bis In caso di servizio di salvataggio "individuale" con un unico assistente, il quale ricada tra due aree libere sprovviste del servizio di salvataggio ed al confine del territorio demaniale di competenza del Comune di Caorle, è concesso il recupero psicofisico dalle ore 12:30 alle ore 14:30. L'assenza dovrà essere segnalata mediante esposizione della bandiera rossa e dovranno essere posizionati dei cartelli di segnalazione ben visibili dagli utenti recanti la seguente dicitura (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco): "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È SOSPESO DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 14:30".

b – servizio di salvataggio IN PRESENZA DI PIATTAFORME GALLEGGIANTI

In presenza di piattaforme galleggianti posizionate negli specchi acquei da soggetti autorizzati, è rimandata al prudente apprezzamento del concessionario la valutazione di organizzare il servizio di salvataggio destinato esclusivamente alle stesse, ovvero di prevedere che le postazioni di osservazione sull'arenile siano posizionate in corrispondenza delle opera a mare.

Art. 4 – SANZIONI

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del Decreto Legislativo

171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.

2. Le violazioni all'art. 2 della presente ordinanza sono punite a termine dell'art. 36 del vigente Regolamento sulla disciplina delle attività balneari.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna.
3. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 170 del 17 Maggio 2018 dalla data odierna.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Caorle e sul sito internet www.comune.caorle.ve.it.



IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE TERRITORIALI
E SVILUPPO ECONOMICO
(ing. Vania Peretto)

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)